

# COMUNE DI CASTEL DEL RIO

*Provincia di Bologna*

## ◆ REGOLAMENTO ◆

*Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche  
e per l'applicazione della relativa tassa*

Approvato con deliberazione C.C. n°32 del 27/4/94  
(Annullamento del punto G dell'art.28  
- provvedimento n° 94/0239550 e  
n° 94/018018 del 4/7/94)

MODIFICATO CON DELIB. D.D. N. 2 DEL 28.2.1996

PUBBLICATO DAL 9.5.96 AL 23.5.96

V I G E N T E    D A L    24.5.1996

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**CAPO I**

**Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

- Art. 1 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 - Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione  
- suo contenuto -
- Art. 7 - Durata dell'occupazione
- Art. 8 - Esposizione di merce
- Art. 9 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 10 - Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 11 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo  
pubblico
- Art. 12 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 13 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
- Art. 14 - Occupazione con tende e tendoni
- Art. 15 - Affissioni
- Art. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 17 - Obblighi del concessionario
- Art. 18 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 19 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 20 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 21 - Rinnovo
- Art. 22 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

**CAPO II**

**Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

- Art. 23 - Disposizioni generali
- Art. 24 - Classificazione del Comune.  
Graduazione della tassa  
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 25 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 26 - Tariffe
- Art. 27 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 28 - Esenzioni dalla tassa
- Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 30 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 31 - Sanzioni

Art. 32 - Norme finali

Art. 33 - Entrata in vigore

**TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**REGOLAMENTO PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**CAPO I**

**Art. 1  
(Occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Castel del Rio si osservano le norme del presente Regolamento.

Per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali le strade, le piazze, i corsi, i mercati, i portici, i parchi, i giardini, ecc.

**Art. 2  
(Autorizzazione e concessione di occupazione)**

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 28 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente per territorio da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 28. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art. 28.

**Art. 3  
(Occupazioni d'urgenza)**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 4** **(Domanda di occupazione)**

1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legele, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2 - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3 - La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4 - Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

**Art. 5**  
**(Pronuncia sulla domanda)**

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Tecnico Comunale.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, il Sindaco o suo delegato provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

**Art. 6**  
**(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)**  
**- suo contenuto -**

Il Sindaco o suo delegato, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni; è inoltre subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 19;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per mettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà

l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate da Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e del pedoni.

**Art. 7**  
**(Durata dell'occupazione)**

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

**Art. 8**  
**(Esposizione di merce)**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Non sono soggette a concessione e neppure alla comunicazione scritta alla Polizia Municipale le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art. 28 lett. e)

**Art. 9**  
**(Mestieri girovagli e mestieri artistici)**

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funanbolo, ecc) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un ora nello stesso luogo.

**Atr. 10**  
**(Esecuzione di lavori e di opere)**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

**Art. 11**  
**(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

Il Sindaco o suo delegato detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

**Art. 12**  
**(Autorizzazione ai lavori)**

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

### **Art. 13**

#### **(Occupazione con ponti, steccati, pali ecc.)**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 28, lett. d) del presente Regolamento.

### **Art. 14**

#### **(Occupazione con tende e tendoni)**

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano il Sindaco può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento che disciplina la materia.

### **Art. 15**

#### **(Affissioni)**

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Art. 16**

#### **(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)**

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini, nei fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde.

**Art. 17**  
**(Obblighi del concessionario)**

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

**Art. 18**  
**(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)**

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi dal conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

**Art. 19**  
**(Divieto temporaneo di occupazione)**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

#### **Art. 20**

##### **(Revoca della concessione o dell'autorizzazione)**

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. L'eventuale restituzione della tassa pagata in anticipo verrà effettuata entro un congruo termine previa richiesta scritta presentata entro tre mesi dalla revoca della concessione.

#### **Art. 21**

##### **(Rinnovo)**

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### **Art. 22**

##### **(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei materiali stessi.

**CAPO II**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Art. 23**  
**(Disposizioni Generali)**

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ai sensi del presente Regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

I soggetti passivi sono individuati dall'art. 39 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993.

**Art. 24**  
**(Classificazione del Comune.**  
**Graduazione della tassa.**  
**Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche)**

Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune di Castel del Rio appartiene alla calsse V in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica ed in osservanza dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 23 sono state classificate con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27.4.1994 in n. 2 categorie come segue:

**STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PRIMA CATEGORIA:**

Via Ambrogini - Via XXV Aprile - Vicolo della Fontana - Viale Giovanni XXIII - Viale A. Giovannini - Viale 2 giugno - Via Montanara - Via Aldo Moro - Via IV novembre - Via Ponte Alidosi - Piazza della Repubblica - Viale della Resistenza - Via Roma - Via A. Roncassaglia - Via Toscana - Vicolo Voltone - Campo sportivo - Piazzale Centro sportivo.

**STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI SECONDA CATEGORIA:**

Nuclei abitati e restante territorio comunale  
Frazioni di Giugnola - Belvedere - Moraduccio - Valsalva.

**Art. 25**

**(Criteri per la determinazione della tassa)**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

**Art. 26**

**(Tariffe)**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge e in rapporto alle categorie previste dall'art. 24 e sono allegate al presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'Art. 24, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONEMISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 6 ore	Riduzione del 50%
Fino a 12 ore	Riduzione del 20%
oltre le 12 ore fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 27 del presente Regolamento.

In ogni caso le misure di tariffa di cui sopra, determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 al metro quadrato per giorno.

**Art. 27****(Maggiorazioni e riduzioni)**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta del 50%;
- b) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa è ridotta al 50%;
- c) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
- d) per le occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa di base;
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

In tutti gli altri casi sopra non considerati, in cui la legge preveda la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**Art. 28****(Esenzioni dalla tassa)**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose.

La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

g) i passi carrabili, gli accessi carrabili o pedonali a raso ancorchè individuati da apposito cartello segnaletico e gli accessi pedonali su maufatto.

Sono altresì esenti le seguenti occupazioni :

a<sup>1</sup>) occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili;

b<sup>1</sup>) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c<sup>1</sup>) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

d<sup>1</sup>) occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

e<sup>1</sup>) occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

#### Art. 29

#### (Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31

dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito bollettino approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

#### **Art. 30**

##### **(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

**Art. 31**  
**(Sanzioni)**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, con rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106\_ e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni).

**Art. 32**  
**(Norme finali)**

Viene abrogato il Regolamento per l'"applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo stradale e per distributori di carburante e relative tariffe", approvato il 1.7.1962 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

**Art. 33**  
**(Entrata in vigore)**

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8/6/1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

**CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. 597/1993  
(distributori di carburanti e di tabacchi) delle strade, spazi ed  
altre aree pubbliche del territorio comunale**

CENTRO ABITATO:

Via Ambrogini - Via XXV Aprile - Vicolo della Fontana - Viale  
Giovanni XXIII - Viale A. Giovannini - Viale 2 giugno - Via Montanara  
- Via Aldo Moro - Via IV novembre - Via Ponte Alidosi - Piazza della  
Repubblica - Viale della Resistenza - Via Roma - Via A. Roncassaglia  
- Via Toscana - Vicolo Voltone.

ZONA LIMITROFA

Località S.Ambrogio - Località Osta - Località S.Miniato.

SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE

Località S.Andrea - Località Cantagallo - Località Montefune -  
Località Valmaggiore.

FRAZIONI

Valsalva - Moraduccio - Belvedere - Giugnola.

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

O C C U P A Z I O N I     P E R M A N E N T I

- A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE (art. 44, comma 1 lett.a), del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Per ogni metro quadrato e per anno:

Prima categoria	L. 34.000
Seconda categoria	L. 24.000

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla categoria prima. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6 del D.Lgs. 507/93).

- B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art. 44, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	L. 17.000
Categoria seconda	L. 12.000

- C) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (art.44, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)  
Riduzione non cumulabile con quella di cui all'art.44, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 507/93.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima	L. 10.200
Categoria seconda	L. 7.200

- D) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507.93.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate (art. 47, comma 2, lett. a) D.Lgs. 507 del 15.11.1993)

Per ogni Km lineare o frazione e per anno:

Prima categoria	L. 300.000
Seconda categoria	L. 250.000

Da) Per le occupazioni di cui al punto D) effettuate nell'anno 1994, si applica la norma transitoria di cui all'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:

Importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di L. 50.000.

E) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.507/93)

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	L. 15.000
Frazioni, sobborghi e periferiche	L. 10.000

I) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore a 4 metri quadrati (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93)

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 30.000
Frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TARIFFE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 15.11.1993)

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.400

L'ambito delle misure minime e massime della tariffa è riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima (art. 42, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

In rapporto alla durata dell'occupazione, come regolamentata in fasce orarie e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene graduata come segue:

- 1) fino a 6 ore (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 1.000
Categoria seconda	L. 700
- 2) fino a 12 ore (riduzione del 20%):

Categoria prima	L. 1.600
Categoria seconda	L. 1.120
- 3) oltre 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)

Categoria prima	L. 2.000
Categoria seconda	L. 1.400
- 4) fino a 14 giorni (tariffa intera)  
le tariffe sono quella di cui alla lettera A)
- 5) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

Categoria prima	L. 1.000
Categoria seconda	L. 700

- B) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 15.11.1993 n.507)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 50%

- C) OCCUPAZIONE CON TENDE E SIMILI (Art. 45, comma 3 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta al 30%

Riduzione non cumulabile con quella di cui al comma 2 lett. c) art. 45 D.Lgs. n. 597/93.

- D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45, comma 4, D.Lgs.n.507/93)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) aumentata del 50%.

- E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti ridotte del 50% a decorrere dall'1.1.1995.

Ea) occupazioni di cui sopra realizzate nell'anno 1994: si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D.Lgs. 15.11.1993, n.507):

Tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

- F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.507/1993)

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80%.

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art. 42, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

Fa) Occupazioni di cui sopra realizzate nell'anno 1994.

Si applica la norma transitoria (art. 56, comma 11 bis, del D.Lgs. n. 507/93):

Tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

- G) OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera A)

- H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, comma 6 bis, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) con la riduzione massima consentita del 50%.

La riduzione è cumulabile con le altre previste dall'art. 45 del D.Lgs. n. 507/93.

- I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507).

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80%.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. vengono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 15.11.93 n. 507).

- L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO (SCAVI, MESSA IN PRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE) PER I FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS 15.11.1993 n. 507.

Si applica la tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

- M) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE (art. 47, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507)

la tassa si determina in misura forfettaria come segue

- a) fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima	L. 10.000
Categoria seconda	L. 7.000

Si applica la tariffa minima consentita dalla legge.

- b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg:

Categoria prima	L. 15.000
Categoria seconda	L. 10.500

Si applica la tariffa di cui al punto a) aumentata del 50%.

Le occupazione di cui al punto a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

	a) fino a 1 Km	b) oltre 1 Km
1) fino a 90 gg; (tariffa aumentata del 30%)		
Prima categoria	L. 13.000	L. 19.500
Seconda categoria	L. 9.100	L. 13.650
2) Oltre 90 e fino a 180 giorni (tariffa base aumentata del 50%)		
Prima categoria	L. 15.000	L. 22.500
Seconda categoria	L. 10.500	L. 15.750
3) Durata superiore a 180 gg (tariffa base aumentata del 100%)		
Prima categoria	L. 20.000	L. 30.000
Seconda categoria	L. 14.000	L. 21.000

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, del D. Lgs 15.11.1993, n. 507).

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20% (art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93).